

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2024
251/2024/R/EEL

**DETERMINAZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DI IMPIANTI INCLUSI NEL
PROGRAMMA DI MASSIMIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5BIS DEL DECRETO-LEGGE
25 FEBBRAIO 2022, N. 14**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1300^a riunione del 25 giugno 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito anche: Ministro) 1 settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo 1 settembre 2022);
- l'atto di indirizzo del Ministro 31 marzo 2023, prot. Autorità 21940, del 3 aprile 2023 (di seguito: Atto di indirizzo 31 marzo 2023);
- l'atto di indirizzo del Ministro 5 luglio 2023, prot. Autorità 45523, del 6 luglio 2023;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 575/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 701/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2023, 273/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 273/2023/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 17 luglio 2023, prot. Autorità 47891, del 20 luglio 2023 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 4 agosto 2023, prot. Autorità 51150, del 7 agosto 2023 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 25 gennaio 2024, prot. Autorità 6035, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5bis, comma 1, del decreto-legge 14/22 prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possano essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, e che dette misure possano essere adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro;
- l'articolo 5bis, comma 2, del decreto-legge 14/22 stabilisce, tra l'altro, che, in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1:
 - Terna predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone od olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili (di seguito anche: programma di massimizzazione);
 - l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai citati impianti;
- ai sensi dell'articolo 5bis, comma 4:
 - il programma di massimizzazione può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03, fermo restando quanto disposto in materia autorizzativa dal comma 3 del citato articolo 5bis;

- la predetta deroga è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi;
- fermo restando che l'erogazione dei menzionati incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio degli impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1;
- l'articolo 5bis, comma 6, prevede che, sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1, non sia riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica del programma di massimizzazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con l'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, il Ministro ha tra l'altro richiesto:
 - a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22;
 - all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 e dell'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati; le disposizioni della menzionata deliberazione trovano applicazione per gli impianti interessati rilevanti;
- l'articolo 7 della deliberazione 430/2022/R/eel (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 430/2022/R/eel) prevede che Terna pubblichi l'elenco degli impianti interessati, la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 e il termine della medesima applicazione;
- il comma 5.5, lettera a), stabilisce che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 5.2 della menzionata deliberazione, vale a dire:
 - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;

- il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della deliberazione medesima e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06 o, in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- il comma 5.5, lettera b), prevede, altresì, che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 5.3; in base a quest'ultimo comma, l'utente:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità medesime nella sua disponibilità e che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e del comma 5.1, lettera d), deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16 della deliberazione 111/06;
 - in relazione a una o più unità nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti interessati, indicando il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione; tra gli impianti interessati non essenziali indicati nel citato elenco sono stati inclusi gli impianti Everfalesia e Guarcino di Axpo Italia S.p.A. (di seguito anche: Axpo);
- in data 31 marzo 2023, Terna ha reso pubblicamente nota la conclusione del primo programma di massimizzazione di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/22;
- dopo l'adozione dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023 da parte del Ministro, che ha fatto seguito all'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, Terna, in data 1 aprile 2023, ha reso pubblicamente noti i punti salienti dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023, che ha previsto, tra l'altro, di continuare il programma sino al 30 settembre 2023;
- nel maggio 2023, Terna ha comunicato il secondo programma di massimizzazione e l'elenco degli impianti di produzione interessati, includendo anche gli impianti

Everfalesia e Guarcino; il secondo programma di massimizzazione si è definitivamente concluso in data 30 settembre 2023;

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 575/2022/R/eel in relazione a una parte delle unità di produzione degli impianti interessati non essenziali nell'elenco pubblicato da Terna, tra cui gli impianti Everfalesia e Guarcino, l'Autorità ha approvato le proposte che Terna ha presentato ai sensi del comma 5.5, lettera a); con la menzionata deliberazione è stato altresì stabilito che, per ciascuna unità di produzione degli impianti che beneficiano dell'incentivo sostitutivo dei certificati verdi e che sono oggetto del citato provvedimento, il costo variabile riconosciuto sia ridotto dell'importo unitario dell'incentivo medesimo, in ragione del peso dei consumi dei combustibili che costituiscono il presupposto del suo riconoscimento;
- integrando la deliberazione 430/2022/R/eel, con la deliberazione 575/2022/R/eel sono stati prorogati i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 5 per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali ed è stato stabilito che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito a dette istanze, che devono essere supportate da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili, e che la citata proposta sia soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità (comma 7.3);
- con le deliberazioni 575/2022/R/eel e 273/2023/R/eel, l'Autorità si è espressa su istanze formulate da Axpo per l'impianto Guarcino, stabilendo che detto utente possa esercitare la facoltà di cui al comma 7.3;
- dalla prima comunicazione Terna per l'impianto Everfalesia e dalla seconda e dalla terza comunicazione Terna per l'impianto Guarcino (con la terza comunicazione Terna, Terna ha trasmesso l'istanza formulata da Axpo nell'agosto 2023, che era oggetto della seconda comunicazione Terna, ma che non era stata allegata alla stessa), emerge che Axpo ha esercitato la facoltà di cui al combinato disposto dei commi 5.3 e 7.3, avanzando istanze in merito ai valori e ai criteri di determinazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dei menzionati impianti, con riferimento al periodo di massimizzazione degli stessi; in particolare, le citate istanze riguardano, nel caso dell'unità dell'impianto Everfalesia, la componente a copertura dei costi per i combustibili, la componente smaltimento e la componente di cui al comma 64.11, lettera h), della deliberazione 111/06, mentre, per l'unità dell'impianto Guarcino, le componenti a copertura dei costi per i combustibili e per le emissioni, la componente smaltimento e le componenti di cui al comma 64.11, lettere f) e h), della deliberazione 111/06.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento all'unità di produzione dell'impianto Everfalesia:

- a) approvare le istanze formulate da Axpo, di cui alla prima comunicazione Terna, per quanto attiene ai seguenti aspetti, al fine di tenere conto delle specificità dell'impianto:
 - componente smaltimento;
 - metodologia di valorizzazione del principale combustibile dell'impianto e della relativa logistica e valore della certificazione del combustibile medesimo; a tal proposito, si precisa che il prodotto di riferimento per la valorizzazione della materia prima è rappresentato da quello indicato al comma 5.1, lettera d), per gli oli vegetali grezzi (*Crude Palm Oil Sumatra Malaysia - Rotterdam Netherlands CIF Position 1*, codice Reuters *PALMMYCRD-P1*);
- b) confermare i consumi specifici dei combustibili approvati con la deliberazione 575/2022/R/eel, il criterio di valorizzazione del combustibile derivato dal petrolio di cui al combinato disposto del comma 64.16, lettera d), della deliberazione 111/06 e del comma 5.1, lettera d), della deliberazione 430/2022/R/eel e il valore della componente di cui al comma 64.11, lettera h), della deliberazione 111/06 definito con la deliberazione 430/2022/R/eel, rigettando le corrispondenti istanze di Axpo, di cui alla prima comunicazione Terna, in quanto nel caso:
 - dei consumi specifici dei combustibili e del criterio di valorizzazione del combustibile derivato dal petrolio, le istanze non sono supportate da elementi sufficienti;
 - della componente di cui alla citata lettera h), l'istanza è volta a utilizzare la componente per coprire costi di manutenzione che, in base agli elementi forniti, non sono variabili rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta;
- in relazione all'unità di produzione dell'impianto Guarcino:
 - a) approvare le istanze formulate da Axpo, di cui alla seconda e alla terza comunicazione Terna, per quanto attiene ai seguenti profili, per considerare le peculiarità dell'impianto:
 - componente smaltimento;
 - logistica e certificazione dei due bioliquidi che alimentano l'impianto;
 - valore dello standard di emissione, esprimendolo, tuttavia, in termini di tonnellate di CO₂ per MWh, secondo quanto previsto dalla deliberazione 111/06; in particolare, detto valore è posto pari al rapporto, arrotondato al millesimo, tra le emissioni dell'impianto relative al periodo da giugno 2021 a maggio 2022, riportate nella terza comunicazione Terna, e i MWh del medesimo periodo rilevanti ai fini della determinazione dei parametri standard per il calcolo del costo variabile riconosciuto;
 - b) chiarire che non occorre approvare i valori delle specifiche accise applicabili ai combustibili dell'impianto, dato che il combinato disposto del comma 5.1, lettera b), della deliberazione 430/2022/R/eel e del comma 64.12, lettera b.4), della deliberazione 111/06 già prevede che la componente a copertura del costo dei combustibili includa le relative accise vigenti;

- c) rispetto alla logistica nazionale *stricto sensu* (accise escluse) del combustibile derivato dal petrolio, accogliere l'istanza formulata da Axpo di cui alla seconda e alla terza comunicazione Terna, ma esclusivamente con riferimento alla voce "trasporto su strada", poiché gli elementi forniti non risultano sufficienti a giustificare l'entità della parte restante dell'importo richiesto (voce i) a pagina 12 dell'istanza), alla luce anche del confronto con corrispondenti valori relativi ad altri impianti;
- d) per quanto attiene alla componente di cui al comma 64.11, lettera f), della deliberazione 111/06, confermare il valore definito con la deliberazione 430/2022/R/eel, dato che dall'istanza di Axpo non risulta chiaro se l'utente intenda richiedere la modifica del citato valore e considerato che gli elementi resi disponibili non sono sufficienti a supportare un'eventuale modifica;
- e) confermare il valore della componente di cui al comma 64.11, lettera h), della deliberazione 111/06 stabilito con la deliberazione 430/2022/R/eel, rigettando la corrispondente istanza di Axpo, di cui alla seconda e alla terza comunicazione Terna, in quanto detta istanza è volta a utilizzare la componente per coprire costi di manutenzione che, in base agli elementi forniti, non sono variabili rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta;
- f) specificare che, in relazione agli aspetti del costo variabile riconosciuto dell'impianto che non sono oggetto delle disposizioni delle deliberazioni 575/2022/R/eel e 273/2023/R/eel e del presente provvedimento, si applica quanto previsto dal combinato disposto della deliberazione 430/2022/R/eel e della deliberazione 111/06;
- prevedere che i valori e i criteri di determinazione dei parametri definiti con il presente provvedimento per le unità di produzione degli impianti Everfalesia e Guarcino abbiano efficacia ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la remunerazione, rispetto al periodo di applicazione del programma di massimizzazione allo specifico impianto considerato

DELIBERA

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito alle istanze avanzate, ai sensi del combinato disposto dei commi 5.3 e 7.3 della deliberazione 430/2022/R/eel, da Axpo Italia S.p.A. per l'unità di produzione dell'impianto Everfalesia, di cui alla prima comunicazione Terna, e per l'unità di produzione dell'impianto Guarcino, di cui alla seconda e alla terza comunicazione Terna;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alle società Terna S.p.A. e Axpo Italia S.p.A.;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini